

A: CRESS-UDG

Da: A: GAB Archivio Gabinetto
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021 12:00
A: A: CRESS-UDG
Cc: A: GAB Segr. Capo Gabinetto
Oggetto: DEC 100
Allegati: DEC100_parere_2674.pdf; DEC100_parere_3332.pdf; DEC100_parere_MIC.pdf; DEC100.pdf


Categorie: Categoria rossa

RITIRARE DOCUMENTAZIONE ORIGINALE

DEC 100 - compatibilità ambientale relativo al progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Lince 1" nell'ambito del permesso di ricerca G.R13.AG situato nel Canale di Sicilia presentato da ENI SPA

In base all'ordine di servizio N. 1/2018 del 24 agosto 2018 a firma del Capo di Gabinetto prof. Avv. Pier Luigi Petrillo, i decreti registrati dagli organi di controllo devono essere trasmessi all'Ufficio di Gabinetto per la conservazione presso l'archivio di di Gabinetto, ad eccezione dei provvedimenti in materia di VIA e AIA

CODICE SEGRETERIA CAPO GABINETTO: 23



8



Il Ministro della Transizione Ecologica

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA CULTURA**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 e, in particolare il regime transitorio di cui all'articolo 23, comma 2;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, e, in particolare, gli articoli 2 e 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con decreto 12 maggio 2015, n. 88 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Lince 1" nell'ambito del permesso di ricerca "G.R13.AG" situato nel Canale di Sicilia, presentata da ENI S.p.A. il 30 aprile 2014, e acquisita al protocollo DVA-2014-0013019 del 7 maggio 2014;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, avvenuta in data 2 luglio 2014 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Giornale di Sicilia";

VISTA la documentazione trasmessa da ENI S.p.A. a corredo dell'istanza e le integrazioni fornite in data 16 luglio 2015 a seguito di specifica richiesta, formulata con nota prot. 13561/DVA del 21 maggio 2015;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa, avvenuta in data 30 settembre 2015 sui quotidiani "La Repubblica" e "Il Giornale di Sicilia";

VISTO l'articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 concernente il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro determinate porzioni delle aree marine;

VISTA la nota n. 0001426 del 19 gennaio 2016 con cui il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha rappresentato che il pozzo esplorativo "Lince 1" è ubicato esternamente alla fascia delle 12 miglia marine, mentre il permesso di ricerca "G.R13.AG", all'interno del quale il pozzo si colloca, ricade parzialmente nell'ambito della fascia medesima;

VISTA la nota n. 26453 del 29 settembre 2016 con cui il Ministero dello sviluppo economico, a seguito di specifica richiesta di chiarimenti da parte della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha rappresentato che il permesso di ricerca "G.R13.AG", nel cui programma lavori è prevista la perforazione del pozzo esplorativo "Lince 1", è stato conferito con Decreto Ministeriale del 12 novembre 1999, antecedente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e che pertanto non sussistono elementi giuridici sostanziali ostativi alla perforazione del sondaggio, fermo restando che in caso di esito positivo dei sondaggi non potranno essere autorizzate attività di coltivazione nelle porzioni ricadenti nell'area di divieto;

PRESO ATTO che lungo la costa siciliana prospiciente il tratto di mare in cui sarà realizzato il Pozzo esplorativo Lince 1 sono presenti i siti della Rete Natura 2000 di seguito elencati:

- a) SIC ITA040010 - Litorale di Palma di Montechiaro a circa km 31 (16,7 miglia marine) dal pozzo esplorativo Lince 1;
- b) SIC ITA0500 11 - Torre Manfredia a circa km 30,6 (16,5 miglia marine) dal pozzo esplorativo Lince 1 (il SIC coincide in parte con la ZPS ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela);
- c) ZPS ITA050012 - Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela a circa 37,7 km (20,3 miglia marine) dal pozzo esplorativo Lince 1;
- d) SIC ITA050001 - Biviere e Macconi di Gela a circa 39,1 km (21,1 miglia marine) dal pozzo esplorativo Lince 1 (il SIC coincide in parte con la ZPS ITA050012 Torre Manfredia, Biviere e Piana di Gela);
- e) SIC ITA080004 - Punta Braccetto, Contrada Cammarana a circa 47,9 km (25,8 miglia marine) dal pozzo esplorativo Lince 1;
- f) SIC ITA080001 - Foce del Fiume Irminio a circa 62,1 km (33,5 miglia marine) dal pozzo esplorativo Lince 1;
- g) SIC ITA080010 - Fondali Foce del Fiume Irminio a circa 62,7 km (33,8 miglia marine) dal pozzo esplorativo Lince 1;

CONSIDERATO che lo Studio di Impatto Ambientale reca le informazioni richieste per lo Studio di Incidenza ed in particolare quelle relative al Livello I - Verifica (Screening), così come definito nella guida della Commissione Europea, recepita dalla legislazione nazionale e regionale, il cui risultato ha evidenziato l'assenza di incidenze significative del progetto sui predetti siti Natura 2000;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono state presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica;

RITENUTO che il progetto riguardante la perforazione del pozzo esplorativo "Lince 1" nell'ambito del permesso di ricerca "G.R13.AG", è compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 7) "Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e in terraferma" dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso decreto legislativo, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

CONSIDERATO che:

- a) il pozzo esplorativo denominato LINCE 1 è previsto nell'off-shore del Canale di Sicilia, al largo del litorale del Comune di Licata (AG) ad una distanza dalla costa di circa 24 km e ad una profondità del fondale di circa 605 m;
- b) il giacimento è mineralizzato ad idrocarburi gassosi e che pertanto non è possibile il rilascio di alcun tipo di idrocarburi liquidi;
- c) la perforazione del pozzo è effettuata con un impianto galleggiante per perforazioni in acque profonde di tipo semisommersibile (Semisub), costituito da due cassoni sommersi collegati tramite colonne a piani di lavoro superiori, con ingombro massimo della struttura in pianta di circa 115 (riferita all'estremità del pontone) x 110 m, con altezza della torre di perforazione di 80 m sul livello del mare;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2674 del 16 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, espresso con nota n. DG/ABAP/34.19.04/30446 del 31 ottobre 2017;

PRESO ATTO la Regione Siciliana non ha reso parere;

VISTO il decreto ministeriale regolamentare n. 39 del 19 febbraio 2019 recante "Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare";

VISTA la nota prot. la nota prot. DVA U.0008471 del 3 aprile 2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di riesaminare il parere n. 2674 del 16 marzo 2018 alla luce delle disposizioni di cui al citato decreto n. 39 del 2019;

ACQUISITO il parere integrativo n. 3332 del 23 aprile 2020 con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto il parere di compatibilità ambientale n. 2674 del 16 marzo 2018 conforme ai criteri direttivi di cui al decreto n. 39 del 2019;

ATTESO che:

- a) ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vigente *ratione temporis*, sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza VIA, è stata fatta la ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento VIA e relativi al livello di progettazione dello stesso procedimento VIA;
- b) detta ricognizione ha dato esito negativo, ferma restando l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non resi, non individuati o la cui necessità dovesse sopravvenire nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono fatte salve e quindi non comprese nel presente decreto, le eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di tutela del patrimonio culturale di competenza del Ministero della cultura o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 2674 del 16 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 18 pagine;
- b) il parere integrativo 3332 del 23 aprile 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 5 pagine;
- c) il parere positivo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. n. DG/ABAP/34.19.04/30446 del 31 ottobre 2017, costituito da n. 5 pagine;

CONSIDERATO che l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vigente *ratione temporis*, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di perforazione del pozzo esplorativo "Lince 1" nell'ambito del permesso di ricerca "G.R13.AG" situato nel Canale

di Sicilia, presentato da ENI S.p.A. con sede legale in Roma - Piazzale Enrico Mattei, 1, subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2674 del 16 marzo 2018. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. DG/ABAP/34.19.04/30446 del 31 ottobre 2017. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei soggetti a tal fine indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero della cultura svolge le attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è notificato alla ENI S.p.A., al Ministero della cultura, al Ministero dello sviluppo economico, ai Liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa, ai Comuni di Palma di Montechiaro, Licata, Butera, Gela, Acate, Vittoria e Ragusa, al Comando Generale delle Capitanerie di Porto, alla Direzione Generale per il mare e le coste del Ministero

della transizione ecologica e alla Regione Siciliana che provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e al parere della Regione Marche, è reso disponibile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto ai sensi dell'art. 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art. 5, comma 2. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini decorrenza sono computati con le stesse modalità sopra indicate.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA

Roberto Cingolani



IL MINISTRO DELLA CULTURA

Dario Franceschini

